Originale

Registro generale N. 1099 del 31 DIC. 2012

COMUNE DI MISILMERI

AREA IV – Lavori Pubblici e Urbanistica

Determinazione del responsabile del servizio

N. 18 / A IV del registro

Data 20 - 11 - 12

Oggetto: Emergenza igienico – sanitaria. Liquidazione fattura n. 380/2012 del 31/08/2012 in favore della ditta TECH SERVIZI s.r.l.

Il giorno 20 - 11 - 12, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Arch. Rita Corsale, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area IV – Lavori Pubblici e Urbanistica, giusto provvedimento del Commissario Straordinario n. 5 del 26/09/2012, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'U.O.1

Premesso:

- Che il comune di Misilmeri, a far data dal 05/06/2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al Co.In.R.E.S.,
- Che a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'interruzione del servizio a far data dal 17/02/2012. si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico- sanitario. con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale. in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti, che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;
- Che con nota prot. N. 1716 del 16/02/2010 il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio e del Co.In.R.E.S. stesso per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha demandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO PA 4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;
- Che con Determinazione n. 10 del 23/02/2012 il Consiglio di amministrazione del Co.In. R.E.S. ha preso atto che il consorzio non ere in condizione di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata, come previsto dal contratto di servizio;
- Che con determinazione n. 11 del 23/02/2012 il Consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S. ha preso atto dell'impossibilità del Consorzio di svolgere il servizio di raccolta RSU e ha demandato ai Sindaci dei Comuni soci, nella qualità di Autorità sanitarie e di ufficiali di governo, di approntare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti urbani nei territori dei loro Comuni;
- Che con Determinazione n. 12 del 23/02/2010 il Consiglio di amministrazione del Co.IN.R.E.S., ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al Co.In.R.E.S. per la raccolta dei rifiuti nei singoli Comuni nelle condizioni di emergenza;
- Che con determinazione n. 13 del 23 02/2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.IN.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica,
- Che l'art. 19 della L. r. 9/2010, al fine di garantirla transizione senza soluzione di continuità verso il nuovo assetto organizzativo della gestione integrata dei rifiuti, ha definito un regime di regolazione della fase di passaggio, individuando specifiche regole cui devono attenersi le Istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materia di rifiuti, nonché i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, specificando che gli stessi continuano a svolgere le competenze attribuite fino al definitivo avvio del servizi odi gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla predetta legge, ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito;
- Che con circolare n. 2/2010 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha stabilito che ai sensi della disposizione n. 28 del 14/12/2010 del commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010, la vecchia gestione non può comunque eccedere la durata di anni uno decorrente dalla data di pubblicazione della suddetta circolare sulla G.U.R.S.;
- Che la circolare è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n. 57 del 31/12/2010 e che quindi il temine resta fissato per il 31/12/2011;

- Che in considerazione della mancata costituzione delle suddette S.R.R., in via cautelativa, allo scadere del precedente contratto, ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di n. 4 autocompattatori senza conducente (nolo a freddo), per dieci mesi , per la raccolta di R.S.U., nelle more della costituzione delle S.R.R.

- Che pertanto con determinazione n.17/AVI del 23/03/2012, avente per oggetto "Servizio di locazione senza conducente (nolo a freddo) di n. 4 autocompattatori per la durata di mesi dieci. Scelta sistema di gara ed approvazione bando e disciplinare di gara"è stato deciso di procedere all'affidamento della fornitura in parola;

- Che il capitolato d'oneri prevedeva la possibilità, in caso di emergenza igienico - sanitaria, di affidare alla ditta aggiudicataria la fornitura di nolo a caldo, al fine di scongiurare possibili conseguenze per la salute dei cittadini;

- Che in data 08/05/2012 è stata esperita la gara in parola, risultando aggiudicataria provvisoria la ditta TECH SERVIZI, con sede in Siracusa C/da Vignarelli – Zona Industriale Floridia;

- Che a far data dal 13/04/2012 gli operatori Co.In.R.E.S., in servizio nel territorio di Misilmeri, hanno sospeso il servizio e che ciò ha determinato l'accumularsi di RSU lungo le strade del centro urbano e della frazione di Portella di Mare;

- Che il Comune ha provveduto a segnalare al Co.In.R.E.S: l'interruzione del servizio da parte degli operatori del consorzio, chiedendo che venissero adottati provvedimenti immediati per la risoluzione delle problematiche connesse con la mancata raccolta;

- Che il Co.In.R.E.S. non ha dato comunicazione alcuna, né ha adottato provvedimenti atti a risolvere l'emergenza venutasi a creare;

- Che con nota prot. n. 12713 del 16/04/2012, il Comune di Misilmeri ha chiesto all'ASP di valutare le condizioni igienico - sanitarie determinatesi a seguito dell'accumularsi dei rifiuti lungo le strade;

- Che l'ASP con nota prot. n. 926 del 16/04/2012, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n.13050 del 17/04/2012, ha segnalato la pericolosità derivante dall'accumulo di R.S.U. presso tutto il territorio di Misilmeri;

- Che con ordinanze nn. 46 e 51 del 2012 al fine di scongiurare l'emergenza igienico-sanitaria, è stata individuata la ditta TECH SERVIZI s.r.l. già aggiudicataria della gara avanti citata per la fornitura di n.4 autocompattatori e di autisti ed operatori in numero congruo al superamento dell'emergenza;

- Dato atto che l'astensione dal lavoro degli operatori CO.In.R.E.S., causa di grave emergenza igienico–sanitaria, si è protratta per il periodo delle 3 ordinanze e quindi dal 29/05/2012 al 14/06/2012;

- Visto che il servizio in parola è stato regolarmente eseguito;

- Visto la fattura n. 380/2012 del 31/08/2012 dell'importo di €.52.353,132 oltre I.V.A. 21% pari a €.10.994,16 in totale €.63.347,29 relativa al servizio di che trattasi;

- Visto la nota di credito n. 9/2012 del 27/09/2012 dell'importo di €.6.503,43 oltre IVA 21% pari a €.1.365,72 in totale €.7.869,15 a parziale storno della fattura n. 380/2012 del 31/08/2012, per errata fatturazione, per cui resta un credito alla ditta TECH s.r.l. di €.45.849,70 oltre I.V.A. al 21% pari ad €.9.628,44 in totale €.55.478,14;

- Visto che in data 19/11/2012 il Responsabile dello sportello unico previdenziale della sede INAIL di Siracusa ha emesso il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.), dal quale risulta che la ditta TECH SERVIZI s.r.l. è in regola con i relativi obblighi contributivi;

- Ritenuto di dover impegnare la somma di €. 55.478,14, I.V.A. compresa, al Cap. Peg. 1285 avente per oggetto "Trasferimento quota consorzio intercomunale rifiuti energia servizi" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;

- Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. con sede in Siracusa C/da Vignarelli- Zona Industriale Floridia, la somma di €.45.849,70 oltre I.V.A. al 21% pari ad €.9.628,44 in totale €.55.478,14, a saldo della fattura n°380/2012 del 31/08/2012 e della nota di credito n°9/2012 del 27/09/2012, relative alle Ordinanze nn.46 e 51 del 2012;

- Viste le ordinanze nn. 46 e 51 del 2012;
- Visto l'art. 125 del decreto legislativo 163/2006;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/2000
- Visto l'art. 1 lettera h della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la Legge 142/90 e s.m.i.;

Propone

- Impegnare la somma di € 55.478,14 al cap. PEG. 1285 cod. 1.09. 05.05 avente per oggetto "trasferimento quota consortile intercomunale rifiuti energia e servizi del bilancio 2012 in corso di formazione dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2011, presentava lo stanziamento definitivo di €3.368.914,14 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 2.420.874,45.-

- Liquidare e pagare alla ditta TECH SERVIZI la somma €.45.849,70 oltre I.V.A. al 21% pari ad €.9.628,44 in totale €.55.478,14, a saldo della fattura n°380/2012 del 31/08/2012 e della nota di credito n°9/2012 del 27/09/2012, relative alle Ordinanze nn.46 e 51 del 2012 mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT 81 K 03069 17100 100000008150;

- Dare atto che il presente impegno viene assunto nel rispetto del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000

- Trasmettere il presente atto all'Area II Servizi finanziari per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi.

Cod. n. 7250
Imp n. 763/12
(Registrato il 27/11/2012 Ruff)

Il Responsabile dell'U.O.1
(Geom. Pietro Sucato)

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

- Vista la superiore proposta di determinazione,
- Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10. le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Di trasmettere il presente atto all'Area II programmazione, bilancio servizi finanziari per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi.

cod. fatt. n° 1522/12 -
cod. nota di cred. n° 1523/12

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV
(Arch. Rita Corsale)

Visto di regolarità contabile sulla Det. n 18 del 20/11/12

Il/la sottoscritto/a dott.ssa BIANCA FICI, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Lì, 30.11.2012

Il Responsabile Area II
Programmazione e Bilancio
Servizi Finanziari e Tributari
(dott.ssa Bianca Fici)

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Lì, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 1 0 MAR. 2013
Defissa il 2 5 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 1 0 MAR. 2013 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE